

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso del sig. Helmut Henrichs contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 agosto 1989

(Causa 242/89)

(89/C 232/06)

Il 2 agosto 1989, il sig. Helmut Henrichs, con gli avvocati Jochim Sedemund e Frank Montag, Kanzlei Deringer, Tessin, Herrmann e Sedemund, Heumarkt 14, D-5000 Colonia 1, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Aloyse May, 31, Grand Rue, L-2012 Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) annullare il bando di concorso COM/1630/88 (concorso interno), nonché la decisione del convenuto relativa al silenzio rifiuto sul ricorso del ricorrente in data 10 marzo 1989, n. 110/89;
- 2) condannare la convenuta alle spese di causa.

Mezzi e principali argomenti

- Violazione dell'articolo 4 dello statuto. Descrizione falsa ed incompleta della funzione. Il posto messo a concorso non era né è libero.
- Violazione della decisione del 20 novembre 1985 sull'organizzazione del CCR.
- Violazione dell'articolo 7 dello statuto del personale. Valutazione dell'autorità che ha il potere di nomina.
- Violazione dell'obbligo di assistenza.
- Violazione di principi generali di carriera e di organizzazione.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato il 4 agosto 1989

(Causa 247/89)

(89/C 232/07)

Il 4 agosto 1989, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Rafael Pellicer e Luis Miguel Antunes, membri del servizio giuridico, in qualità di

agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ufficio del sig. Georgios Kremlis, Centro Wagner, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee un avviso di gara pubblica, relativa alla fornitura e montaggio di una centrale telefonica nell'aeroporto di Lisbona, per la pubblicazione nelle *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dal titolo III, ed in particolare dall'articolo 9 della direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976⁽¹⁾, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture;
- 2) condannare la Repubblica portoghese al pagamento delle spese di giudizio.

Mezzi e principali argomenti

- 1) Contrariamente a quanto sostenuto dal governo portoghese, la gara di cui trattasi si inserisce, per la sua struttura, nella figura giuridica dell'appalto di forniture, e non in quella dell'appalto di lavori. Pur considerando che talune opere dovrebbero effettivamente essere realizzate, la Commissione ritiene evidente che esse si limitano a quanto strettamente necessario al montaggio e installazione della centrale telefonica. Potrà quindi concludersi, in funzione della ridotta percentuale costituita dalle opere da realizzare nell'ambito della gara, che ci troviamo senza alcun dubbio in presenza di un appalto di forniture.
- 2) L'impresa Aeroporto e Navegação Aérea, ANA-EP (ANA-EP) era sottoposta al controllo dello Stato per la realizzazione della gara pubblica oggetto della presente causa e conseguentemente va considerata amministrazione aggiudicatrice ai sensi della lettera b) dell'articolo 1 della direttiva 77/62/CEE.
- 3) A parere delle autorità portoghesi, l'impresa ANA-EP è un'impresa che gestisce servizi di trasporto, prestati mediante gli aeroporti e il controllo del traffico aereo; si tratterebbe, pertanto, di un ente escluso dall'ambito di applicazione della direttiva di cui trattasi. La Commissione ritiene che le imprese che gestiscono i porti e aeroporti degli Stati membri non sono imprese che gestiscono servizi di trasporto ai sensi della

⁽¹⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

direttiva e che, conseguentemente, non rientrano nella deroga di cui alla lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 2.

- 4) Poiché sono soddisfatte le condizioni di applicazione della direttiva 77/62/CEE e non si applica alcuna delle deroghe in essa previste, l'impresa ANA-EP era tenuta ad inviare l'avviso della gara pubblica di cui trattasi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la rispettiva pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ai sensi dell'articolo 9 della menzionata direttiva.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, presentato il 4 agosto 1989

(Causa 250/89)

(89/C 232/08)

Il 4 agosto 1989, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avvocato Sergio Fabro, del proprio servizio giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il dott. Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) dichiarare che il governo italiano, non adottando entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986⁽¹⁾, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento ed all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del trattato e più precisamente degli articoli 5 e 189, nonché dell'articolo 5 della direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986;
- b) condannare il governo italiano al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

L'articolo 189, terzo comma del trattato CEE, secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti nelle direttive. Questo termine è scaduto il 1° ottobre 1987 senza che la Repubblica italiana abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 26. 8. 1986, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 10 agosto 1989

(Causa 255/89)

(89/C 232/09)

Il 10 agosto 1989, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal consigliere giuridico Jörn Sack, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dal trattato CEE non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, primo trattino, della direttiva 84/587/CEE del Consiglio, del 29 novembre 1984, che modifica la direttiva 79/524/CEE⁽¹⁾ relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, ed alla direttiva 86/403/CEE della Commissione, del 28 luglio 1986, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE⁽²⁾;
- 2) condannare la convenuta alle spese.

Mezzi e principali argomenti

L'articolo 189 del trattato CEE, secondo cui la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini di recepimento fissati dalle direttive. Questo termine è scaduto il 3 dicembre 1986 senza che la Repubblica francese abbia messo in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alle direttive menzionate nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 319 dell'8. 12. 1984, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 233 del 20. 8. 1986, pag. 16.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 14 agosto 1989

(Causa 258/89)

(89/C 232/10)

Il 14 agosto 1989, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici, sig. D. Robert Caspar Fischer e D. Francisco José Santaolalla,